

COMUNE
DI
SAN VITO LO CAPO
PROVINCIA DI TRAPANI

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

ARCHIVIO - ANNO 19.....

Categoria Classe Fascicolo

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo l'art. 109 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrain-tendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'atti-vità e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblicisono estese agli spazi e luoghi privati sog-getti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compre-si i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e vie-ne svolto dal Corpo di Polizia Municipale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 C.P.P., nello ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effet-tuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura pe-nale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'eser-cizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali an-nessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolge atti-vità sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rappor-to di ogni reato o infrazione accertata.

ART. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, li-cenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) - personalmente al titolare

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

- b) - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) - con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) - con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

C A P O I I

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

ART. 5

SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dalla Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dalla Giunta Municipale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

IL CONSIGLIERE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo/.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta comporta, oltre ad una sopratassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

ART. 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo in sindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i Funzionari e gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

ART. 7

LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI

La concessione deve essere subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolare esigenze dovranno essere imposti al richiedente, anche all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) - limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
- b) - installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare dell'autorizzazione con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari vigenti - artt. 7 e 8 del C.d.S.;
- c) - versamento a favore del Comune, quando richiesto, di un importo a titolo di deposito cauzionale.

ART. 8

RIMESSA IN PRISTINO

Scaduta la concessione, il suolo pubblico deve essere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, rimesso in pristino stato.

In caso di ritardo di tale adempimento, il Comune potrà far dichiarare la contravvenzione ed ordinare l'esecuzione, d'ufficio, dei lavori di ripristino a norma dell'art.55 T.U.

ART. 9.

MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART.10

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.500 da centri abitati.

ART.11

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI TITOLARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, piazze, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi o esercizi pubblici soltanto a favore dei titolari degli esercizi stessi alle seguenti condizioni:

- a) - la pulizia dello spazio occupato deve essere effettuata giornalmente, nelle ore notturne o nelle prime ore del mattino;
- b) - eventuali pedane in legno devono essere rivestite in materiale impermeabile, lavabile e antisarciuolevole;

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO -

- c) - i pubblici esercizi devono tenere esposto, all'esterno, in modo ben visibile il listino prezzi;
- d) - il perimetro dell'area occupata deve essere delimitato con piante in vasi di terracotta o in cemento, ad uso decorativo.
- e) - i tavoli, muniti di tovagliato, le sedie e gli ombrelloni davanti gli esercizi pubblici devono essere solidi, decorosi, uniformi; a colori intonati e sempre puliti. Durante il giorno, sul suolo pubblico, non è consentito l'accatastamento di sedie, tavolini o altro.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno cm.80 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART.12

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Per le tende solari dei piani terrani, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m.2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la sporgenza della balconata e comunque i cm.80.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CAPO

ART.13

OCCUPAZIONE DEL SUOLO TRAMITE ROULOTTES

E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART.14

INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART.15

RIMOZIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le rimozioni delle occupazioni abusivamente esercitate sul suolo pubblico e la riparazione dei danni ad esso arrecati, saranno disposte con ordinanza del Sindaco da emettersi ai sensi dell'art.378 - ultimo comma - della legge sui LL.PP. 20.3.1865, n.2248, allegato "F" nonchè ai sensi dell'art.151, n.6 del vigente T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n.148

ART.16

ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate alimentari, all'esterno dei negozi, può essere consentita se gli stessi siano collocati su appositi banchi, posti ad una altezza non inferiore a cm.50 dal suolo, e tenuti riparati, con mezzi idonei, dalla polvere, mosche, ecc. e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il Consigliere Ausiliario

Il Presidente

Il Def. Capo

FIERE E MERCATI

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'assegnazione dei posti di vendita, nelle fiere, è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da Funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi nel rispetto di quanto detto all'articolo precedente.

ART.18

MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino in gombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ART.19

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

ART.20

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

Il Consigliere Delegato

Il Presidente

Il Segretario Capo

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m.25 dagli incroci e m.15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici e sottopassaggi in genere.

ART.21

ATTI VIETATI SUL SUOLO O SPAZIO APERTO AL PUBBLICO

Sul suolo pubblico, adibito a transito sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato:

- a) - gettare, sulla pubblica via e nei canali, acqua e materiali immondi, come pure otturare le bocche dei fognoli;
- b) - compiere atti di pulizia personale od altri atti che possono comunque offendere la decenza pubblica;
- c) - lavare e stendere panni;
- d) - lavare o riparare i veicoli, pulire finimenti o gli utensili in uso nelle stalle e nelle rimesse;
- e) - lavare, sbrigliare, tosare o ferrare animali;
- f) - spaccare legna, vagliare o trebbiare granaglie;
- g) - eseguire giochi che possono arrecare disturbo alla viabilità o danno alle persone, animali o cose;
- h) - eseguire giochi con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione;
- i) - fare atti comunque contrari al buon costume, all'igiene, al decoro e all'ordine pubblico;
- l) - gettare carte o rifiuti;
- m) - lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- n) - imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche;
- o) - gettare o depositare materiale di qualsiasi natura, comprese gabbiette, scatole, ecc. provenienti dagli esercizi pubblici e commerciali;
- p) - eseguire qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
- q) - l'uso di pattini e di trampoli.

ART.22

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impiando di linee telefoniche, di cavi in genere e di condutture idriche, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale,

Il Consigliere Ausiliario

Il Presidente

Il Segretario Capo

erma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa
alla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed
aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secon-
do le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conser-
vati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporanea-
mente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le con-
tinue quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio,
per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provve-
nere alle necessarie opere per mantenere il buono stato le in-
stallazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti
per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e ri-
parazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo,
gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'at-
to dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno atte-
nersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Uffi-
cio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il
luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando
di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione
dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di
cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comu-
nale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento
e funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o ri-
parate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconvenien-
te, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi,
l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli
stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in
ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manu-
tenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale
scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Co-
mune il personale ed il materiale necessario a loro proprie
spese.

Il Consigliere Augusto

Il Presidente

Il Segretario Capo

ART. 23

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico pas-
saggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi mate-
riale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o la-
sciarevi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, mate-
riali di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare ed ingombra-
re in qualsiasi maniera il suolo.

Le spazzature delle case e degli esercizi ed in genere tut-
ti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli in-
quilini negli appositi contenitori predisposti dal Comune e in
mancanza di questi in recipienti coperti che saranno ritirati
da apposito personale in conformità alle disposizioni del ser-
vizio di N.U. . I suddetti recipienti potranno essere deposi-
tati nei pressi del portone di accesso all'abitazione per la
ora in cui è previsto il servizio di raccolta dei rifiuti do-
mestici che sarà stabilita dal Comune.

ART. 24

MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non posso-
no rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono
essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Au-
torità Comunale.

E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul
suolo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 25

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie, e si-
mili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in
qualsiasi modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar
cadere e non vietare che cada sul suolo pubblico alcun resi-
duo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insu-
diciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del
suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere
effettuata immediatamente.

Il Consigliere Ordinario

Il Presidente

Il Segretario Capo

ART.26

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e nettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART.27

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulla pavimentazione e marciapiedi, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marcia ede antistante il suo esercizio.

ART.28

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, pietrisco, straglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe posto lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali vennero ad insiduciarsi il suolo pubblico.

ART.29

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

ART.30

PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e simili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietato tenere nelle abitazioni e nelle loro pertinenze, e non aperti al pubblico, animali selvatici e pericolosi.

C A P O IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 32

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali e avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro

inghezza e altezza.

ART.33

COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, ogni opera esteriore a carattere permanente o temporanea, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato per tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'abitato delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, la affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque pezzo di pubblicità.

ART.34

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorati e lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART.35

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Il Compiere Ausonio

Il Presidente

Il Segretario Capo

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Nella proprietà privata esposta alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

ART.37

VIETAMENTO DI PANNI E TAPPETI

È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o ad altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sa è consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ART.38

BAGNI

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltre che dalla competente Autorità portuale, anche dalla Autorità comunale.

ART.39

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dall'Ufficio comunale di igiene ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Il Comissario Duzio

Il Presidente

Il Segretario Capo

ART.40

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

La macellazione degli animali bovini, ovini, caprini, sui equini e bufalini non può essere fatta che nei locali a ciò destinati a norma delle leggi e Regolamenti in materia.

La macellazione uso familiare degli animali prevista dalle genti disposizioni deve copiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando, comunque, ogni inutile sofferenza ed un atto che possa dar luogo a sentimenti di ripugnanza.

ART.41

NEI GIARDINI E PARCHI

Nei viali, giardini e parchi pubblici è vietato:

- introdursi nelle parte riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- guastare o lordare sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla Autorità;
- svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
- pescare o cacciare animali o uccelli con qualunque mezzo o ricercare nidi;
- bivaccare, cunsumare pasti, accendere fuochi.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli e non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme sudette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

ART.42

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle

stato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre azioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle stesse vasche.

ART.43

CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED MORALITÀ

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, nelle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle piazze, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle banchette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggia, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ART.44

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI CON SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò è necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

C A P O V

QUIETE PUBBLICA

ART. 45

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri

rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro;

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino lo uso di sostanze ritenute nocive.

ART.46

IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere concordata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Lo stesso procedimento dovrà essere eseguito anche per successive modificazioni, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta stando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- siano state apportate abusivamente modificazioni allo impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le interalature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART.47

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ART.48

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici, altri apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 all'alba.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade e nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

ART.49

80/92

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 15. Dal periodo maggio - settembre dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 17.

ART.50

USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di

cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

ART. 51

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 15 - nel periodo estivo: dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 13 alle ore 17 - nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ART. 52

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 15 - durante il periodo: 1° Maggio - 30 settembre, dalle ore 13 alle ore 17 - e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali, venditori ambulanti o di altri banditori o strilloni.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Il Consigliere Aziano

Il Presidente

Il Segretario

ART.53

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI - VIGILANZA SUGLI INCAPACI

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonchè le grida e i suoni all'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone ecc.

ART.54

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ART.55

NEGOZI DI VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) - al mattino dopo le ore 8 e fino le 13;
- b) - al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Il Compiùo Azione

Il President

Il Legatione

22

C A P O VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART.56

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 16.6.1931, N.773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.1940; n.635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934, n.228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n.145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n.620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART.57

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Il Consigliere Delegato

Il Presidente

Il Segretario

ART.58

DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale di imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il getto di incendi in infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

ART.59

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ART.60

FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni o fucine senza l'licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

Il Consigliere Delegato

Il Presidente

Il Segretario Cap.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di

ART.61

FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- a) - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) - riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) - fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

ART.62

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.)

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme stte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART.63

ANIMALI PERICOLOSI - CANI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per la incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Nei centri abitati del comune, inoltre, è vietata la detenzione in abitazioni, negozi, stabilimenti, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica. Nel caso sopra detto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazione ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso con le parti canili modalità più avanti prescritte.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di idoneo collare con la relativa targa di identificazione rilasciata dal Comune. I cani di alta taglia in genere, soecie i bulldogs, danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, previa comunicazione scritta ai proprietari se identificati e se da questi non reclamati, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la loro testa non rimanga penzoloni e non sporga fuori dai veicoli.

ART.64

DISTURBI DA PARTE DI ANIMALI

Allo scopo di evitare che gli animali causino possibili inconvenienti alla pubblica decenza, i proprietari di cani, o di altri animali, o le persone incaricate alla loro momentanea custodia, debbono impedire che i medesimi, con deiezioni o spandimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, le strade, i portici, gli spazi dei pubblici giardini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civili abitazioni. Ove ciò avvenga, la pulizia del luogo dovrà avvenire immediatamente a cura della persona preposta alla custodia dell'animale.

ART.65

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli a sforzi eccessivi e superiori alle loro possibilità o comunque a sofferenze inutili - art.1 legge 12.6.1913, n.611.

Non si possono adoperare per cavalcare, per tiro, per trasporto o soma e per altri servizi, nei luoghi aperti al pubblico, cavalli, muli, asini ed altri animali affetti da malattie o da altre malattie che possano destare ripugnanza o che rappresentano pericolo.

ART.66

La pulizia delle gabbie degli uccelli ed il loro abbeveramento debbono farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo sterco non si riversino sui balconi o davanzali sotto-stanti o sul suolo pubblico.

ART.67

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

ART.68

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne frangono gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ART.69

TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o da rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ART.70

SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliare pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

44 Presidente *44 Segretario* *esolo*
Art. 71

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole o altro materiale qualsiasi.

Proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai canali di gronda su suolo pubblico.

Comune può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico.

In ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio a spese.

Art. 72

Manutenzione di aree di pubblico transito

Guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto alla Municipalità.

Obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo.

Art. 73

Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia.

Dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Seggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppiopavimento; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato.

Art. 74

Materiale di demolizione

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di edifici che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 75

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate e persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 76

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Art. 77

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le loro uscite, quando hanno libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, opportunamente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al pubblico. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della pubblica illuminazione dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia sufficientemente illuminato.

Art. 78

Servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Nei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- scendere nelle vetture;
 - scendere quando la vettura è in moto;
 - scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle per le fermate;
 - scendere quando la vettura sia segnalata completa;
 - nuocere al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - giudicare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - stare all'interno delle vetture;
 - portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o incomodare i viaggiatori;
 - essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo agli altri;
 - cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - portare cani o altri animali;
 - distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità competente;
 - chiedere l'elemosina.
- Nei veicoli autofiloviari è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
- Il personale di servizio sugli autobus deve:
- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio;
 - osservare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - essere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 79

Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita pubblica sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Art. 80

Disciplina dei prezzi

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo poste sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno 1971, n. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte a vendita al pubblico (art. 56, comma 3, D.M. 14 gennaio 1972 modificato dall'art. 39, comma 1 del D.M. 28 aprile 1976).

Art. 81

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche e per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 82

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se ristretti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 83

Vendita del pane.

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e tenuto in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 84

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Art. 85

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art. 86

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perchè vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente della stessa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 87

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 88

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

Art. 89

Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

Art. 90

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 91

Esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante può non essere consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 92

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Art. 93

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 94

Vendita ambulante di generi alimentari

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

Art. 95

Requisiti dei carretti della vendita ambulante

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

Il Compiere Ausiano *Il Presidente* *Il Segretario Es/p*

C A P O IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART.96

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione al registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi nei luoghi e nei giorni interdetti alla vendita ambulante stabiliti dalla autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART.97

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

L'esercizio del mestiere di guida è subordinata ad autorizzazione da rilasciare dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

ART.98

LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI

I permessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione di giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

ART.99

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà

Emilio D'Azio

Il Presidente

Il segretario

privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m.3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) - attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) - tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

ART.100

DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI

Le licenze per i mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto della concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti e non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento, che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

Il Campiere Ausilio

Il Presidente

Il Segretario Cep

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 102

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 103

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il comando di polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Il Comandante Polizia Il Presidente Il Segretario Comunale

CAPO XI. S A N Z I O N I

Art. 104

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 - quattromila ad un massimo di L. 1.000.000 - un milione.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitata a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 105

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 106

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 107

Sospensione delle licenze

Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione fu inflitta.

Il Compiere Quirino Il Presidente Il Segretario. Cof

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il Compiere azzia

Il Presidente

Il Segretario Capo

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Disciplina della Polizia Urbana	Pag.
" 2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	" 1
" 3	Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento	" 1

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4	Inquinamento atmosferico e delle acque	" 2
" 5	Suolo Pubblico	" 2
" 6	Sospensione e revoca delle concessioni	" 3
" 7	Limite delle autorizzazioni	" 3
" 8	Rimessa in pristino	" 3
" 9	Modalità per il carico e lo scarico delle merci	" 4
" 10	Scarico di rottami e di detriti	" 4
" 11	Occupazione del suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali	" 4
" 12	Installazione di tende solari	" 5
" 13	Occupazione del suolo tramite roulottes	" 6
" 14	Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	" 6
" 15	Rimozione delle occupazioni abusive	" 6
" 16	Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi	" 6
" 17	Fiere e mercati	" 7
" 18	Mercati di gente d'affari	" 7
" 19	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	" 7
" 20	Installazioni di cioschi ed edicole	" 7
" 21	Atti vietati sul suolo o spazio aperto al pubblico	" 8
" 22	Collocamento di condutture	" 8

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTI ABITATI

ART. 23	Disposizioni generali	" 10
" 24	Materiali di risulta	" 10
" 25	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	" 10
" 26	Disposizioni per i commercianti ambulanti	" 11
" 27	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	" 11
" 28	Trasporto di materiale di facile dispersione	" 11
" 29	Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche	" 11
" 30	Pulizia delle vetrine	" 11
" 31	Disposizioni riguardanti degli animali	" 12

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 32	Manutenzione degli edifici	" 12
" 33	Collocamento dei cartelli ed iscrizioni	" 13
" 34	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	" 13
" 35	Ornamento esterno ai fabbricati	" 13
" 36	Deposito in proprietà privata	" 14
" 37	Spolveramento di panni e tappeti	" 14

Il Consigliere Delegato

Il Presidente

Il Segretario Capo

ART.38	Bagni	Pag.14
" 39	Bestie macellate e trasporto carni	" 14
" 40	Macellazione degli animali.....	" 15
" 41	Viali, Giardini e Parchi	" 15
" 42	Vasche e fontane	" 15
" 43	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	" 16
" 44	Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico	" 16

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

ART.45	Esercizio dei mestieri, arti e industria	" 16
" 46	Impianti di macchinari	" 17
" 47	Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	" 17
" 48	Funzionamento di motori in case di abitazione	" 18
" 49	Rumori in case di abitazione	" 18
" 50	Uso di strumenti sonori	" 19
" 51	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	" 20
" 52	Venditori e suonatori ambulanti	" 20
" 53	Schiamazzi, grida e canti - vigilanza sugli incapaci	" 21
" 54	Sale da ballo, cinema e ritrovi	" 21
" 55	Negozi di vendita di apparecchi radio, televisori .. Giradischi e simili	" 21

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART.56	Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	22
" 57	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	" 22
" 58	Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	" 23
" 59	Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	" 23
" 60	Fucine e forni	" 23
" 61	Uso di fiamma libera	" 24
" 62	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	" 24
" 63	Animali pericolosi - Cani	" 24
" 64	Disturbi da parte di animali	" 25
" 65	Maltrattamento degli animali	" 25
" 66	Uccelli	" 26
" 67	Strumenti da taglio	" 26
" 68	Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi	" 26
" 69	Trasporto di acqua gassata e di seltz	" 26
" 70	Scalpellamento di vie o piazze	" 26
" 71	Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	" 27
" 72	Manutenzione di aree di pubblico transito	" 27
" 73	Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione	" 27

Il Capitano Agnino

Il Presidente

Il Segretario Capo

ART.74	Materiale di demolizione.....	PAG.27
" 75	Insegne, persiane, vetrate e finestre	" 27
" 76	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	" 27
" 77	Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	" 28
" 78	Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio	" 28
CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI		
ART.79	Orari degli esercizi	" 29
" 80	Disciplina dei prezzi	" 29
" 81	Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri ...	" 29
" 82	Vendita e scorta delle merci	" 29
" 83	Vendita del pane	" 29
ART.84	Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	" 30
" 85	Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati ..	" 30
" 86	Esalazioni di merce	" 30
" 87	Tabella per la vendita del combustibile	" 30
" 88	Requisiti dei locali di vendita	" 30
" 89	Apertura o trasferimento di esercizi commerciali	" 30
" 90	Uso di contrassegni del Comune	" 30
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE		
ART.91	Esercizio del Commercio ambulante	" 31
" 92	Preavviso di cessazione di servizio	" 31
" 93	Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita ..	" 31
" 94	Vendita ambulante di generi alimentari	" 31
" 95	Requisiti dei carretti della vendita ambulante	" 31
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI		
ART.96	Esercizio di mestieri girovaghi.....	" 32
" 97	Esercizio di guide pubbliche	" 32
" 98	Lustrascarpe e venditori di giornali	" 32
" 99	Baracche per pubblici spettacoli	" 32
" 100	Durata e revoca della licenza comunale per i mestie ri ambulanti	" 33
CAPO X - VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI		
ART.101	Denuncia variazione di famiglia e di abitazione	" 34
" 102	Cortei funebri	" 34
" 103	Processioni - Manifestazioni	" 34
CAPO XI - SANZIONI		
ART.104	Accertamento delle violazioni e sanzioni	" 35
" 105	Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	" 35
" 106	Sequestro e custodia di cose	" 35
" 107	Sospensione delle licenze	" 35
CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
ART.108	Entrata in vigore	" 36

SAN VITO LO CAPO
(Provincia di Trapani)

Il Segretario Capo, dietro reperto del Messo Comunale, che la presente deliberazione munita degli estremi di approvazione e tutoria, è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 dell'O.R.EE.LL. all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 27 dicembre 1987 al 10 gennaio 1988.

Attesta, altresì, che durante detto periodo non sono pervenute a questo Ufficio reclami ed opposizioni. -

San Vito Lo Capo, li 15 GEN. 1988

IL SEGRETARIO CAPO

(Dr. Nicolò Di Girolamo)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Serra Salvatore

Il Consigliere Anziano

Prof. Battaglia Vincenzo

Il Segretario Ca

N. 613 Reg.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata p
all'albo pretorio il 28/5/1987 giorno festivo: DOMENICA

San Vito Lo Capo, 29/5/1987

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio di questo Comune il giorno fes
di domenica 28/5/1987 successivo alla sua data e che non sono state prod
a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 29/5/1987

Il Segretario Capo

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N. 35038

Dec. N. 38252

Trapani,

15/12/1987

Esaminata la presente deliberazione nella seduta del 31/11/1987
la Commissione non vi ha riscontrato vizi di legittimità.

Il Presidente

F.to B. Felen